



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 35

Seduta 29-06-2021

Sessione: Videoconferenza di Ordinaria CONVOCAZIONE

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Martina Bacchiega	Consigliere	Presente	
Antonella Bocchi	Consigliere	Presente	
Claudia Cappellari	Consigliere	Presente	
Vinicio Crepaldi	Consigliere	Presente	
Andrea Dalporto	Consigliere	Presente	
Salvatore Giovanelli	Consigliere	Presente	
Quintino Perri	Consigliere	Presente	
Ilaria Reggiani	Consigliere	Assente	
Tonino Rivaroli	Consigliere	Presente	
Camilla Soncini	Consigliere	Presente	
Marco Soncini	Consigliere	Presente	
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente	
Totale		Pr. 12	As. 1

Assiste alla adunanza che si svolge in collegamento telematico, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dal Decreto Sindacale prot. n. 7366 del 13.05.2020, il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Franco Cardamone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Valerio Primavori in qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO

**TARIFFE CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI ANNO 2021
- RIDUZIONI ALLE TARIFFE UND INTERESSATE DA CHIUSURE
OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DAI
PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'oggetto n. 4 'Tariffe corrispettivo per i rifiuti in luogo della tari anno 2021 - riduzioni alle tariffe und interessate da chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio dai provvedimenti di contenimento della pandemia' e lascia la parola all'assessore Andrea (Tonino) Rivaroli.

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio Andrea (Tonino) Rivaroli.

Al termine nessun altro interviene e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che per la parte rifiuti ai sensi dell'art.1, comma 668 della Legge 147/2013, avendo il Comune di Ostiglia in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i rifiuti;

Visto il D.L. 41/2021 art. 30 comma 5 che prevede :”limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Dato atto che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

- con le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 (proroga fino al 15 ottobre 2020), delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 (proroga fino al 31 gennaio 2021) la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 (proroga fino al 30 aprile 2021) e delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.07.2021

Che con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;

Richiamato il Decreto Ministero n. 212342 del 03 novembre 2020, con il quale sono state date indicazioni in merito ai fondi dati ai Comuni anche per la concessione di specifiche riduzioni TARI e TARI corrispettivo;

Richiamata la FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n.5 che prevede che gli importi destinati con il decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 possano essere utilizzati anche per altre agevolazioni connesse all'emergenza COVID;

Richiamato il D.L. n. 73 del 25/05/2021 all'art. 6 che prevede che :“

*“ 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle **categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività**, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.OMISSIS ...*

...”I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su

risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4.” omissis

Considerato che la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive per le categorie economiche maggiormente colpite dalla pandemia oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo, seppur minimo, per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

Dato atto che per l'anno 2021 ARERA non ha proposto riduzioni tariffarie lasciando ai comuni la possibilità di individuare i criteri;

Richiamata la deliberazione n. 29 del 25.05.2021 con la quale sono state determinate le tariffe del Corrispettivo dei rifiuti per l'anno 2021 e nel contempo è stato dato indirizzo al gestore di sospendere l'emissione delle fatture per le utenze non domestiche fino a nuovo atto del Consiglio;

Dato atto che il DL 73/2021 prevede che le riduzioni delle tariffe delle UND non siano a carico del Piano Finanziario ma da risorse proprie e siano limitate all'anno 2021;

Dato atto che, non è stata ancora ufficializzata la misura della agevolazione riconducibile alle UND assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiali divulgati da ANCI – IFEL e pubblicati sul sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Ostiglia la somma di € 63.912,00 e che con precedente propria deliberazione n. 33 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000” assunta in data odierna, vengono stanziati nel bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 € 65.000,00 a titolo previsionale in attesa del Decreto che assegnerà la somma definitiva;

Verificato che le risorse a disposizione per le riduzioni sono le seguenti: € 146.482,98 imputate al capitolo 1252/2 (comprehensive dell'avanzo vincolato di € 81.482,98 applicato con deliberazione di CC n 25 del 25/05/2021);

Considerato che

- non ci sono disposizioni in merito ai codici ATECO delle ditte che hanno chiuso;
- le UND che lo scorso anno hanno avuto riduzione, applicata in ragione del codice ateco della loro attività erano distribuite nel sotto elencato elenco di attività:

N.	Attività Utenze Non Domestiche nelle quali erano compresi i codici ATECO elencati da delibera ARERA per applicare riduzioni COVID ANNO 2020
3	Autorimesse
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	- Uffici e agenzie
12	- Banche, istituti di credito e studi professionali
13	- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	- Attività industriali con capannoni produzione non alimentari
21	- Attività artigianali di produzione produzioni non alimentari
22	- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
24	- Bar, caffè, pasticceria
27	- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
30	- Discoteche, night club e sale giochi
31	- Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, sedi associazioni di volontariato onlus, luoghi accessori ai luoghi di culto
32	- Magazzini senza alcuna vendita diretta
34	- Magazzini sfitti o inutilizzati con servizi allacciati e/o parti di mobilio, aree coperte o scoperte a bassa, bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe.
35	- Autotrasporti e corriere spedizioni e vendita ingrosso
37	- Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti
38	- Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso
39	- Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto
40	- Esposizioni beni durevoli
42	- Agriturismo con pernottamento e ristorazione
43	- Agriturismo con solo pernottamento

47	- Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive
49	- Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici
50	- Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria
54	- Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (ingresso riservato ai soci)
55	- Fast Food
57	- Macelleria, salumi e formaggi
60	- Pizza al taglio
82	- Produzione compresa tra 10 e 15 lt/mq (RND)

Verificato che la disposizione sopra citata, DL 73/2021, art. 6, prevede che i beneficiari delle riduzioni sono genericamente le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'attività senza specifiche particolari (a differenza delle indicazioni fornite nel 2020 da ARERA) si ritiene che possano essere ricomprese le attività oggetto di limitazioni dirette, imposte dalle misure emergenziali (come bar, ristoranti, negozi, parrucchieri ed estetisti) ma anche quelle interessate da limitazioni indirette che sono state penalizzate dalle limitazioni alla circolazione e agli spostamenti delle persone o quelle particolari attività per le quali la Regione Lombardia ha previsto adempimenti e prescrizioni particolari nella gestione delle attività (come nel caso delle RSA Lombarde);

Verificato tra le Attività UtENZE Non Domestiche nelle quali erano compresi i codici ATECO elencati da delibera ARERA per applicare riduzioni COVID ANNO 2020 quali sono state le UND maggiormente colpite dai provvedimenti governativi di limitazione dovuti alla pandemia e che rispondono ai due criteri richiesti dal decreto (UND chiuse o UND con attività limitate) si possono individuare nelle seguenti categorie delle attività:

07 - Alberghi con ristorante
08 - Alberghi senza ristorante
09 - Case di riposo
11 - Uffici e agenzie
13 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, <u>ferramenta</u> e altri beni durevoli

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
24 - Bar, caffè, pasticceria
25 - Supermercato generi alimentari (prevalenza)
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28 - Ipermercati di generi misti
30 - Discoteche, night club e sale giochi
31 - Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, se
38 - Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso
39 - Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto
41 - Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti
42 - Agriturismo con pernottamento e ristorazione
43 - Agriturismo con solo pernottamento
47 - Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive
49 - Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici
50 - Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria
54 - Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (ingresso riservato)
55 - Fast Food
56 - Laboratorio e negozi vendita pane e pasta
57 - Macelleria, salumi e formaggi
58 - Negozi vendita generi alimentari fino a 250 mq
59 - Florivivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterni
60 - Pizza al taglio
61 - GDO beni durevoli (grandi superfici) e Centri di vendita ingrosso generi misti

Nota : *L'attività economica "parrucchiere" è inserita nella categoria 17

Considerato in base alla disposizione del decreto i Comuni sono liberi di determinare i parametri di riferimento per individuare le utenze non domestiche che saranno beneficiarie di tali aiuti e che questi potranno essere concesse sia sulla parte variabile che sulla quota fissa;

Verificato che, nonostante le restrizioni alla mobilità dei cittadini dovute all'emergenza abbiano avuto impatto su tutte le UND, non sarà possibile prevedere con i fondi assegnati una riduzione massiva e generalizzata;

Ritenuto di graduare per quanto possibile le riduzioni concesse in modo da raggiungere il maggior numero di utenze e di agevolare per quanto possibile maggiormente le utenze che hanno subito chiusure per più giorni;

Considerato che la situazione, che è variata nel corso del primo semestre del 2021, ha visto alcune attività completamente chiuse, altre con chiusure parziali (chiusura al pubblico ma possibilità di asporto, chiusura al pubblico nelle fasce serali, aperture al pubblico solo all'esterno ecc), alcune attività commerciali sono state chiuse completamente, altre parzialmente, lo stesso per gli uffici, alcuni uffici erano chiusi altri parzialmente o con obbligo di svolgere il lavoro in Smartworking;

Ritenuto di analizzare le attività delle UND inserite nelle categorie merceologiche previste dal DL 158/99 e di graduare le riduzioni in maniera proporzionale al disagio subito;

Ritenuto che agendo sulla quota variabile 1 e 2 si rispetti il principio "chi inquina paga" previsto dalle direttive europee in materia di rifiuti in quanto si prende atto che a causa delle chiusure, totali e parziali, subite per effetto dei decreti emessi per la salvaguardia della salute pubblica, le UND hanno sicuramente avuto una minor produzione di rifiuti proprio nella quota variabile;

Considerato che comunque le UND hanno dovuto sostenere dei costi fissi anche nei periodi di chiusura o limitazione si ritiene corretto applicare la riduzione anche sulla quota fissa, in modo che tale intervento possa portare una sostanziale agevolazione alle attività penalizzate in modo significativo dalla pandemia e dai provvedimenti emessi in conseguenza.

Ritenuto di applicare percentuali diverse di riduzione alle UND, agevolando maggiormente le UND che hanno subito le chiusure per periodi maggiori o che hanno dovuto modificare modalità di ricezione

Ritenuto di applicare una riduzione di parte della quota del secco alle UND inserite nella categoria 09-case di riposo, in quanto particolarmente limitate nell'attività dalle disposizioni della Regione Lombardia previste con Delibera N° 3913 del 25/11/2020: infatti sono state fortemente penalizzate nella gestione della regolamentazione degli ingressi e dei reingressi degli ospiti/pazienti, considerando che a causa della particolare fragilità delle persone ospiti delle stesse le spese fisse per l'emergenza COVID 19 sono aumentate indipendentemente dal numero di persone ospitate. Inoltre la gestione nel caso di pazienti sintomatici o pazienti contattati stretti, sospetti COVID-19 e casi COVID-19 asintomatici/paucisintomatici prevista dalla stessa delibera della Regione Lombardia è particolarmente gravosa prevedendo ulteriori modalità per l'isolamento, per l'esecuzione degli accertamenti, per il trasferimento in altre strutture nei casi di situazione clinica di gravità moderata/severa o quando non gestibili nelle strutture di appartenenza;

Verificato che con i fondi a disposizione si può prevedere le seguenti riduzioni:

- 1- **Riduzione del 5%** della componente della quota variabile (variabile 1 e 2) e della quota fissa del corrispettivo per le UND con attività limitate (attività commerciali in sede fissa sia dettaglio che esercizio di vicinato che medie e grandi strutture di vendita, per la vendita di generi alimentari di prima necessità) e attività con altre limitazioni;
- 2- **Riduzione del 50%** della componente della quota variabile (VARIABILE 1 E 2) e della quota fissa della tariffa corrispettivo per le **UND con attività limitate** che sono inserite nelle categorie sotto individuate;
- 3- **Riduzione dell'80 %** della componente della quota variabile (VARIABILE 1 E 2) e della quota fissa della **tariffa corrispettivo per le UND che hanno chiuso e UND con attività limitate** che sono inserite nelle categorie sotto individuate;
- 4- **Riduzione del 100%** della componente della quota variabile (VARIABILE 1 E 2) e della quota fissa della **tariffa corrispettivo per le UND che hanno chiuso e UND con attività limitate** che sono inserite nelle categorie sotto individuate;
- 5- **Riduzione ulteriore del 100 %** della componente della quota variabile (VARIABILE

1 E 2) e della quota fissa e della parte della tariffa corrispettivo oltre la soglia limite relativa al 2020 **per le UND che hanno chiuso e UND con attività limitate** per le UND inserite nella categoria 09- Case di riposo;

Verificata che la tabella riepilogativa delle riduzioni è la seguente:

Descrizione	% riduzione 2021
07 - Alberghi con ristorante	80%
08 - Alberghi senza ristorante	100%
09 - Case di riposo	100%
11 - Uffici e agenzie	50%
13 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, <u>ferramenta</u> e altri beni durevoli	100%
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	100%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	100%
18 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, <u>parrucchiere</u>)	5%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	5%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	80%
24 - Bar, caffè, pasticceria	80%
25 - Supermercato generi alimentari (prevalenza)	5%
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	5%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5%
28 - Ipermercati di generi misti	5%
30 - Discoteche, night club e sale giochi	100%
31 - Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, se	80%
38 - Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso	100%
39 - Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto	100%
41 - Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti	5%
42 - Agriturismo con pernottamento e ristorazione	80%
43 - Agriturismo con solo pernottamento	100%
47 - Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	100%

49 - Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	5%
50 - Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	5%
54 - Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (ingresso riservato)	80%
55 - Fast Food	50%
56 - Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	5%
57 - Macelleria, salumi e formaggi	5%
58 - Negozi vendita generi alimentari fino a 250 mq	5%
59 - Florivivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterni	50%
60 - Pizza al taglio	50%
61 - GDO beni durevoli (grandi superfici) e Centri di vendita ingrosso generi misti (tipo cash & car	5%

Nota bene: le ferramenta inserite nella categoria 13 godranno della riduzione del 5%, i parrucchieri della riduzione del 100%.

Di dare atto che le riduzioni sopra descritte non saranno applicate sulla parte oltre alla soglia limite che sarà computata in base ai quantitativi che saranno effettivamente conferiti nel corso del 2021;

Di dare atto che le riduzioni sopra indicate suddivise per categorie merceologiche ai sensi del DPR 158/99 saranno effettuate d'ufficio dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 1 sono stimate in complessivi € 146.482,98 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 e per la rimanente parte mediante fondi previsti dall'art. 106 del DL. 30/2020 come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1 del DL. 104/2020;

Di dare atto che il presente provvedimento è espresso ai sensi l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, che dispone *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;

Di dare atto che il presente provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 ha natura regolamentare e per la materia è sottoposto all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata su supporto elettronico (art. 38 del Regolamento del Consiglio comunale) e pubblicata sul Sito Internet del Comune;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario e dal Responsabile del Settore Tecnico/Polizia Locale/Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere del Revisore Unico espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 160/2019;

Visto il DL 41/2021;

Visto il DL 73/2021;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Vinicio Crepaldi, Antonella Bocchi, Quintino Perri, Camilla Soncini), espressi in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale-audio dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti n. 8 su n. 13 assegnati ed in carica

D E L I B E R A

1. di applicare le seguenti riduzioni alle tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI approvate con delibera n. 29 del 25.05.2021:

1- Riduzione del 5% della componente della quota variabile (variabile 1 e 2) e della quota fissa del corrispettivo per le UND con attività limitate (attività commerciali in sede fissa sia dettaglio che esercizio di vicinato che medie e grandi strutture di vendita, per la vendita di generi alimentari e di prima necessità) e attività con altre limitazioni;

Nota: i parrucchieri sono inseriti nella categoria 17 e hanno una riduzione maggiore.

2 - Riduzione del 50% della componente della quota variabile (VARIABILE 1 E 2) e della quota fissa della tariffa corrispettivo per le **UND con attività limitate** che sono inserite nelle categorie sotto individuate;

3 - Riduzione del 80 % della componente della quota variabile (VARIABILE 1 E 2) e della quota fissa della **tariffa corrispettivo per le UND che hanno chiuso e UND con attività limitate** che sono inserite nelle categorie sotto individuate;

4 - Riduzione del 100% della componente della quota variabile (VARIABILE 1 E 2) e della quota fissa della **tariffa corrispettivo per le UND che hanno chiuso e UND con attività limitate** che sono inserite nelle categorie sotto individuate;

Nota : le ferramentesono inserite tra le attività UND che hannola riduzione del 5%

5- Riduzione ulteriore del 100 % della componente della quota variabile (VARIABILE 1 E 2) e della quota fissa e della parte della tariffa corrispettivo oltre la soglia limite relativa al 2020 **per le UND che hanno chiuso e UND con attività limitate** per le UND inserite nella categoria 09- Case di riposo;

2. Di dare atto che la tabella riepilogativa delle riduzioni è la seguente:

Descrizione	% riduzione 2021
07 - Alberghi con ristorante	80%
08 - Alberghi senza ristorante	100%
09 - Case di riposo	100%
11 - Uffici e agenzie	50%
13 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, <u>ferramenta</u> e altri beni durevoli	100%
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	100%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	100%
18 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, <u>parrucchiere</u>)	5%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	5%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	80%
24 - Bar, caffè, pasticceria	80%

25 - Supermercato generi alimentari (prevalenza)	5%
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	5%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5%
28 - Ipermercati di generi misti	5%
30 - Discoteche, night club e sale giochi	100%
31 - Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, se	80%
38 - Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso	100%
39 - Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto	100%
41 - Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti	5%
42 - Agriturismo con pernottamento e ristorazione	80%
43 - Agriturismo con solo pernottamento	100%
47 - Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	100%
49 - Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	5%
50 - Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	5%
54 - Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (ingresso riservato)	80%
55 - Fast Food	50%
56 - Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	5%
57 - Macelleria, salumi e formaggi	5%
58 - Negozi vendita generi alimentari fino a 250 mq	5%
59 - Florivivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterni	50%
60 - Pizza al taglio	50%
61 - GDO beni durevoli (grandi superfici) e Centri di vendita ingrosso generi misti (tipo cash & carry)	5%

Nota bene le ferramenta anche se inserite nella categoria 13 godono di una riduzione del 5%.

3. di dare atto che le riduzioni sopra descritte non saranno applicate sulla parte oltre alla soglia limite che sarà computata in base ai quantitativi che saranno effettivamente conferiti nel corso del 2021;
4. di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 1 sono stimate in complessivi €

146.482,98 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 e per la rimanente parte mediante fondi previsti dall'art. 106 del DL. 30/2020 come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma1 del dL. 104/2020;

5. di dare atto che le riduzioni di cui sopra saranno applicate dal gestore che riprenderà l'emissione delle fatture delle UND a partire **dal 01.07.2021**;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

~~*~*~*

Con voti favorevoli n. 8 , astenuti n. 4 (Vinicio Crepaldi, Antonella Bocchi, Quintino Perri, Camilla Soncini), contrari n. 0, espressi in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale-audio da n. 12 consiglieri presenti e votanti n. 8 su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

~~*~*~*

Letto, confermato e sottoscritto

II SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Franco Cardamone)

II

(Dott. Valerio Primavori)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.